

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 04769/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4769 del 2017, proposto da

Mariangela Cerbone, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Mascolo e Raffaella Acampora, con domicilio digitale presso la pec dei difensori;

***contro***

Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli, alla via Armando Diaz n. 11;  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Rosaria Stucchio, Daniela Tesone e Filomena De Rosa non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

1.del Decreto del Direttore Generale del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale Napoli – n. 0016062 del 2 agosto 2017 e

dell'allegata graduatoria definitiva di merito, come rettificata, del concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria per la Regione Campania, indetto con DDG n. 105 del 23 febbraio 2016, relativa alla classe di concorso EE00 – SCUOLA PRIMARIA, approvata dall'impugnato Decreto Dirigenziale, nella parte in cui la ricorrente veniva classificata nella posizione n. 322 con punti totali 79,2 in luogo dei dovuti 84,2 ed, in particolare, nella parte in cui alla ricorrente sono stati attribuiti solo punti 11,2 per i titoli posseduti in luogo dei dovuti 16,2;

2.di ogni altro provvedimento preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente medesima, ancorché dalla stessa non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca);

Giudice relatore nell'udienza pubblica fissata nell'ambito del programma straordinario di smaltimento dell'arretrato dei Tribunali Amministrativi Regionali, del giorno 19 maggio 2021 - tenuta ai sensi dell'art. 25 d.l. 28 ottobre 2020 n.137 e art.4 d.l. 30 aprile 2020 n.28 convertito, con modificazioni, in l. 25 giugno 2020 n. 70, dell'art.6 del d.l. 1° aprile 2021 n.44 e del D.P.C.S. 28/12/2020 - la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RILEVATO che l'Amministrazione Scolastica non ha ottemperato agli incombenti istruttori disposti con ordinanza collegiale del 05/10/2020 n.4211 e reiterati, per l'omessa comunicazione di Segreteria della detta ordinanza n.4211/2020, con ordinanza collegiale del giorno 04/01/2021 n.30;

RITENUTO che, in considerazione del contenuto degli atti impugnati e del petitum

del ricorso, nella controversia in esame sussista una pluralità di controinteressati, peraltro nominativamente indicati nella graduatoria concorsuale;

CONSIDERATO che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

CONSIDERATO che - in ragione dell'elevato numero dei controinteressati (da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente) e delle rilevate difficoltà nell'acquisire i corretti indirizzi dei medesimi da parte del Ministero intimato - la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

ATTESO che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che quest'ultima disposizione stabilisce che "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità";

RITENUTO che - in ragione della complessità della procedura concorsuale in esame, caratterizzata da un considerevole numero di partecipanti e, quindi, di potenziali controinteressati, nonché dei costi, particolarmente ingenti in rapporto alla tipologia di contenzioso, della integrale pubblicazione del ricorso e dei nominativi dei controinteressati in Gazzetta Ufficiale - sussistano "circostanze particolari" per disporre che la notifica avvenga con "modalità diverse" da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. i menzionati artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.);

CONSIDERATO che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014 nonché i numerosi precedenti di questa sezione); RITENUTO, perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'avviso che il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente; (VI) l'elenco nominativo dei controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso, classe di concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso (ad es. «i soggetti controinteressati

ossia coloro che si sono classificati dalla posizione n. ... alla posizione n. ... nella graduatoria approvata con provvedimento n. ... del ... nell'ambito del concorso bandito con ... e relativo a posti di docente nella scuola ... per la classe di concorso ...»);

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

RITENUTO, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del giorno 17 novembre 2021;

Letto l'art. 49 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), così provvede:

a) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;

b) fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del giorno 17/11/2021, fissata nell'ambito del programma straordinario per lo smaltimento dell'arretrato dei Tribunali Amministrativi Regionali;

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente FF, Estensore

Gianluca Di Vita, Consigliere

Luca Cestaro, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Ida Raiola**

**IL SEGRETARIO**